



# CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO

*Area Metropolitana di Roma Capitale*

---

COPIA

**ORD. Registro Generale n. 36**

## IL VICE SINDACO

Premesso che l'art. 11 della legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" prevede che i servizi e le strutture a ciclo residenziale e semi-residenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'art. 1 comma 5, sono autorizzati dai Comuni e che l'autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale che recepisce ed integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali determinati ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera c) con decreto del Ministero per la solidarietà sociale, sentiti i ministri interessati e la conferenza unificata di cui all'art. 8 del D. Lgs. N. 281/97;

Visto l'art.13 comma 1 lett. b della L.R. 12.12.2003 n.41 "Norme in materia di autorizzazione all'apertura e al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali che statuisce "nel caso di apertura e funzionamento di strutture o prestazione di servizi di cui alla presente legge in assenza di autorizzazione o in locali diversi da quelli autorizzati si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 5.000,00 ad un massimo di euro 25.000,00 nonché la chiusura dell'attività";

Vista la D.G.R del 23.12.2004 n.1305 "Autorizzazione all'apertura e al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semi-residenziale che prestano servizi socio-assistenziali". Requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto a i requisiti previsti dall'art.11 della L.R. n. 41/03";

Visto il Regolamento Regionale n. 2 del 18.01.2005;

Dato atto che in considerazione dell'esigenza di celerità dei provvedimenti, essendo inerente alla tutela dell'igiene e sanità, la situazione non può essere fronteggiata con il ricorso a strumenti ordinari e alternativi, pertanto si prescinde dalla preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 ss.mm.ii.;

Vista la sentenza del TAR del Lazio N. 01286/2022 REG. PROV. COLL. con la quale si esclude la ricorrenza del "cohousing" quando la residenza delle persone è finalizzata in tutto o in parte a consentire l'erogazione di prestazioni di assistenza e sostegno (rientranti nei servizi alla persona e come tali soggette ai requisiti specificatamente previsti a tutela degli utenti, nel caso di specie, dalla L.R. Lazio n. 41 del 2003) da parte di terzi, dai quali dipenda (anche solo parzialmente) l'organizzazione dell'ambiente;

Preso atto del sopralluogo eseguito dalla Polizia Locale in data 03.12.2025 congiuntamente ai Servizi Sociali e del personale Sanitario del Dipartimento di Prevenzione – Servizio di igiene e sanità pubblica della Asl RM5;

Considerato che dall'attività ispettiva espletata all'interno dell'unità abitativa sopra indicata emergeva l'esistenza di una residenza socio-assistenziale non autorizzata, ai sensi dell'art.13 comma 1 della L.R. n. 41 del 2003, con gravi carenze autorizzative, strutturali, funzionali ed assistenziali, e non di una "comunità di convivenza assistita per persone anziane" come viene invece descritta sul volantino pubblicitario con il quale viene chiesto "contributo, donazione, lasciti e 5xmille", acquisito agli atti dal Comando di Polizia Locale. Il tutto meglio descritto nel verbale di sopralluogo trasmesso con nota prot. 133767 del 14.12.2024;

Vista la nota prot. 3231 trasmessa dalla ASL RM5 in data 10.01.2025;

Visto il verbale amministrativo n. 01/A/2025 prot. 01/2025 redatto dalla Polizia Locale per la violazione dell'art. 13 c. 1 c) L.R. Lazio 41/2003, notificato al Sig. .... in data 14.01.2025;

Vista la nota prot. 6070 con la quale la Polizia Locale comunicava al Sindaco ed alle Aree preposte l'inottemperanza di chiusura della struttura socio assistenziale per anziani;

Considerato che occorre intervenire senza indugio in conseguenza dell'illecito esercizio di una residenza socio assistenziale per anziani presso una civile abitazione privata, in assenza di autorizzazione sanitaria richiesta dalla normativa di settore;

Visto l'Art. 50 del D.L.gs n. 267 del 18 Agosto 2000;

Dato atto della necessità di prescindere dalla preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., in considerazione dell'esigenza di celerità del provvedimento connesso alla tutela dell'igiene e sanità

## ORDINA

Per i motivi contingibili ed urgenti meglio descritti in narrativa, da ritenersi qui integralmente ripetuti e trascritti:

Al Sig. .... nato a ..... il ..... e ivi residente in via della ....., quale locatario dell'immobile, sito in via ....., soggetto terzo dal quale dipende l'organizzazione dell'ambiente domestico, della gestione economica delle finanze, delle condizioni anche di salute degli ospiti alloggiati all'interno del suddetto immobile, secondo gli accertamenti operati dal Comando di Polizia Locale, dalla ASL e dai servizi sociali comunali:

- **di sospendere immediatamente l'utilizzo dell'unità immobiliare per le finalità diverse dalla sua destinazione d'uso e dal contratto di locazione;**

- **di sospendere l'esercizio illecito di una struttura assistenziale per anziani nella suddetta civile abitazione sita in località ....., via ----- in assenza delle prescritte autorizzazioni sanitarie**, necessarie all'esercizio della Residenza Socio Assistenziale disciplinata dalla Legge Regionale n. 41/2003 e ss.mm, quivi accertata, non risultando agli atti dell'Area III Politiche Sociali e Sport alcuna richiesta di autorizzazione al funzionamento della struttura socio-assistenziale in favore di persone anziane presso l'abitazione;
- di provvedere a comunicare entro 5 (cinque) giorni dalla notifica della presente all'Area III Politiche Sociali e Sport i nominativi unitamente alle generalità e i recapiti telefonici degli anziani ospiti e dei loro familiari;
- di dare atto, che l'onere del trasferimento o l'eventuale degenza a carico degli anziani accolti in nuove strutture saranno a carico dello stesso e/o dei parenti obbligati o degli Amministratori di Sostegno, con l'esclusiva supervisione dei Servizi Sociali, preventivamente contattati per ogni collocazione e ciò dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della presente ai soggetti aventi titolo.
- di dare atto che riservandosi fin d'ora di intervenire, con successivo provvedimento ai sensi dell'art. 222 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, per disporre lo sgombero della civile abitazione qualora i soggetti anziani bisognosi di assistenza socio assistenziale rinvenuti nella struttura, non vengano immediatamente trasferiti e collocati in ambiente domestico con supervisione da parte di un familiare o delegato a caregiver formale o amministratore di sostegno, tenuto conto della non idoneità dei locali e della struttura di cui si discorre.

### **DISPONE**

Di incaricare la Polizia Locale e i servizi sociali comunali per l'esecuzione del presente provvedimento e per la relativa vigilanza, con il supporto dei competenti servizi della ASL e delle Forze dell'Ordine competenti sul territorio di Guidonia Montecelio;

La notifica della presente ordinanza, tramite la Polizia Locale:

Al Sig. ...., nato a .....il..... e ivi residente in via .....quale locatario dell'immobile, dichiaratosi responsabile gestore della comunità di convivenza assistita delle persone anziane;

Al Sig. ...., quale proprietario dell'immobile ubicato in Guidonia Montecelio, ..... nato a ..... il ..... e residente in Guidonia Montecelio, .....

Ai prossimi congiunti/figure di riferimento delle persone alloggiate presso l'immobile condotto dal Sig. ....

### **AVVERTE**

che la destinazione degli ospiti dovrà essere preventivamente comunicata da parte del titolare del Sig. ....:

- All'Area III Politiche Sociali e Sport del Comune di Guidonia Montecelio;
- Ai parenti e congiunti degli ospiti;

- Al CAD dell'ASL RM5, a maggior tutela degli anziani ospiti;

che in caso di inottemperanza si provvederà d'ufficio a spese del destinatario del presente provvedimento, nonché dei familiari/figure di riferimento delle persone ivi alloggiate in quanto responsabili della cura e dell'assistenza verso le stesse.

che l'inottemperanza al presente provvedimento, fatta salva l'applicazione di ulteriori e più gravi fattispecie penali, costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale, e che i provvedimenti eventualmente necessari per l'esecuzione d'ufficio, saranno adottati secondo le modalità previste dall'art. 5 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza;

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale, nei tempi e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971 n. 1034;
- entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento al Capo dello Stato, nei tempi e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R., 24 novembre 1971, n. 1199;

### **DISPONE**

l'invio della presente ordinanza, per quanto di competenza,

- alla Prefettura di Roma;
- al Comando Carabinieri per la Salute – Nas di Roma;
- al Dirigente Area III Politiche Sociali e Sport;
- al Commissariato di Polizia di Stato di Tivoli;
- all'Autorità Sanitaria Locale RM5 Dipartimento di Prevenzione di Roma;
- all'Autorità Sanitaria Locale RM5 Centro Assistenza Domiciliare (CAD);
- alla Regione Lazio – Dipartimento Politiche della Persona;
- alla Tenenza dei Carabinieri di Guidonia Montecelio;
- alla Guardia di Finanza Gruppo di Guidonia Montecelio;
- al Comando di Polizia Locale per l'esecuzione del provvedimento e per la relativa vigilanza;
- all'Area II Finanze, Entrate e Sviluppo Economico del Comune di Guidonia Montecelio;
- all'U.O. SUAP del Comune di Guidonia Montecelio.

la pubblicazione della presente Ordinanza sull'Albo Pretorio del sito istituzionale del Comune di Guidonia Montecelio.

Il Vice Sindaco

Ft.o DE DOMINICIS Paola

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"*